

sentenza
1 ottobre 2007
n. 5829

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 1751 del 2007
proposto ex art. 21-*bis* legge n. 1034/1971 da
SOGESTIM s.r.l.

con sede a Vigevano, in persona del legale rappresentante Arch. Mauro Cataneo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Sala e Maria Sala, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Hoepli 3

c o n t r o

COMUNE di LAINATE, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Cristina Colombo e Mattia Casati, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Durini 24

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sulle richieste di permesso di costruire presentate il 21.9.2006 (pratica edilizia P033/2006) ed il 5.10.2006 (pratica edilizia P036/2006) per la realizzazione, rispettivamente, di opere di urbanizzazione e di un edificio residenziale plurifamiliare, in attuazione del P.I.I. (programma integrato di intervento) approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 21 in data 18.4.2005, e della relativa convenzione stipulata il 27.3.2006.

Visto il ricorso, notificato il 2 e depositato il 31 luglio 2007;

Vista la memoria di costituzione e difesa del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 25 settembre 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, gli avv.ti Maria Sala e Marco Passoni per la ricorrente, l'avv. Casati per il Comune;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. La Società ricorrente, proprietaria dell'area di mq. 2380, distinta in catasto al foglio 18, mapp. 569, compresa (lotto B1-3) nel P.I.I. (programma integrato di intervento) approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 21 in data 18.4.2005, è subentrata nelle pratiche edilizie attivate dal suo dante causa (sig. Fabio Sbaraini) per il rilascio di permessi di costruire aventi ad oggetto interventi previsti dal P.I.I. e dalla convenzione attuativa (stipulata il 27.3.2006), consistenti nella realizzazione di opere di urbanizzazione (parcheggio pubblico, strada di accesso, reti fognaria e di illuminazione pubblica, cordoli, aiuole, opere a verde, pavimentazione in asfalto) e di un edificio residenziale plurifamiliare.

Sulle relative istanze - presentate rispettivamente il 21.9.2006 e il 5.10.2006 - il Comune, previa richiesta di integrazioni documentali, ha disposto, con provvedimenti 6.2.2007, gravati da separato ricorso (r.g. 967/07), la sospensione dell'istruttoria per 90 giorni, in correlazione all'avvio di un procedi-

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 1751/07
reg. ric.

mento di autotutela volto al parziale annullamento di talune delle norme tecniche di attuazione del P.I.I. concernenti la misurazione dell'altezza degli edifici e dell'area edificabile perequata.

Scaduto il termine di sospensione, nell'inerzia del Comune la Società ricorrente ha notificato (25.5.2007) diffida a provvedere sulle domande di rilascio dei permessi di costruzione, dopo di che ha promosso il ricorso in epigrafe, chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto e l'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale al rilascio dei titoli edilizi richiesti.

2. Il Comune, costituito in giudizio, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile, avendo emesso e notificato, in data 24 settembre 2007 - previo preavviso ex art. 10-*bis* legge n. 241/90 (cfr. nota 2.8.2007, notificata il 3.9.2007) - un formale provvedimento di diniego.

Nel corso della discussione in camera di consiglio la difesa della Società ricorrente, pur riservandosi di impugnare il diniego, ha argomentato che esso non sarebbe idoneo a rendere improcedibile il ricorso, sia in considerazione della palese illegittimità che lo inficia (avendo il Comune provveduto negativamente sulla domanda prima del decorso del termine assegnato alla parte istante, col preavviso di rigetto, per interloquire); sia perché il provvedimento sopravvenuto riguarderebbe unicamente la domanda relativa all'edificio residenziale, e non anche quella relativa alle opere di urbanizzazione.

3. Il ricorso è parzialmente fondato.

Reputa il Collegio che il ricorso sia divenuto improcedibile nella sola parte che riguarda il permesso di costruire relativo all'edificio residenziale, avendo il Comune provveduto sulla relativa istanza con provvedimento esplicito che l'interessata ha l'onere di impugnare deducendo i vizi da cui ritiene che esso sia inficiato (nel senso che è precluso al giudice, in sede di ricorso contro il silenzio della P.A., estendere il sindacato giurisdizionale al provvedimento esplicito sopraggiunto nel corso del giudizio, cfr. Cons. Stato V, 24.8.06 n. 4968).

Per quanto concerne la richiesta di permesso di costruire relativa alle opere di urbanizzazione, il Comune è invece tenuto a provvedere in modo esplicito, non essendo rintracciabile nel provvedimento sopravvenuto (relativo al solo edificio residenziale) alcun rilievo, notazione, argomento che sia riferibile (anche) alla richiesta di permesso relativa alle opere di urbanizzazione, tanto più che il Comune stesso aveva subordinato la "procedibilità" e la "ricevibilità" della domanda relativa all'edificio residenziale alla previa presentazione della domanda relativa alle opere di urbanizzazione del comparto (cfr. nota 29.8.2006, prot. n. 25558/GD/EP, del responsabile del Servizio: doc. 8 fasc. ricorrente).

4. Né il Comune può opporre, per esimersi dall'obbligo di provvedere, l'avvio di un procedimento di autotutela destinato alla revisione del P.I.I., dal momento che detto procedimento non risulta giunto ad uno stadio né pervenuto ad un esito tale da giustificare il rifiuto di provvedere su una istanza di parte volta all'attuazione del programma urbanistico, e della relativa convenzione, secondo quanto deliberato con atti (allo stato) validi ed efficaci, e concordato con atto negoziale avente forza di legge tra le parti.

Il Collegio non ravvisa gli estremi per giudicare in merito alla fondatezza della pretesa sostanziale, dal momento che la valutazione di una richiesta di

permesso edilizio richiede accertamenti di carattere complesso, inerenti - nella specie - alla conformità del progetto al programma (P.I.I.) ed alla relativa convenzione, nonché alla regolarità e completezza del progetto anche sotto il profilo tecnico (cfr. TAR Lazio 2^o quater, 20.7.06 n. 6137).

5. Per quanto esposto, va dichiarato l'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza relativa alle opere di urbanizzazione. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; in parte lo accoglie, e per l'effetto dichiara illegittimo il comportamento tenuto dal Comune di Lainate sulla richiesta di permesso relativa alle opere di urbanizzazione e conseguentemente ordina al Comune stesso di provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della sentenza.

Condanna il Comune di Lainate alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano a favore della ricorrente nella complessiva somma di € 2.000,00 (Euro duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2007, con l'intervento dei magistrati:

Carmine	Spadavecchia	presidente, estensore
Daniele	Dongiovanni	referendario
Alessio	Liberati	referendario

Il presidente, estensore